

TITOLO II

ELEZIONE DEL PROVVEDITORE

9. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

In caso di naturale scadenza del mandato di un Provveditore, gli Ascritti aventi i requisiti previsti dall'art. 70 delle Costituzioni che intendano presentare la propria candidatura per il ruolo devono compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione (all. B del presente regolamento) dal 1 al 15 marzo dell'anno elettorale.

Quando si renda necessario sostituire un Provveditore cessato anzitempo per dimissioni, decesso o decadenza, la decorrenza dei quindici giorni previsti per la presentazione della domanda di cui al paragrafo precedente dovrà essere fissata entro trenta giorni dalla data della cessazione della carica.

La domanda, indirizzata al Collegio dei Conservatori e raccolta dal Segretario Generale, deve essere corredata, a pena di inammissibilità:

- a) da una certificazione attestante il possesso dei requisiti di anzianità previsti dall'art. 70 delle Costituzioni rilasciata dagli uffici preposti della Misericordia;
- b) da un'autocertificazione attestante *“di non essere titolare di incarichi politici o istituzionali a qualsiasi livello e di non essere titolare di cariche o incarichi informali all'interno di enti che perseguono finalità (e/o svolgono attività) analoghe a quelle della Misericordia di Firenze”*;
- c) da un'autocertificazione attestante di non aver subito condanne penali per reati commessi con dolo o colpa grave e di non essere a conoscenza di carichi pendenti;
- d) da un curriculum vitae.

10. VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE E PROMULGAZIONE DELL'AVVISO ELETTORALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, lettera J, delle Costituzioni, il Collegio dei Conservatori si riunisce in qualità di Commissione Elettorale per la verifica sulla effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati entro e non oltre i quindici giorni successivi dalla scadenza per la presentazione della candidatura.

Al termine della verifica il Collegio dei Conservatori promulga il manifesto elettorale che dovrà contenere, nell'ordine, le seguenti informazioni:

- a) il titolo *“Manifesto elettorale per l'elezione del Provveditore della Misericordia di Firenze”*;
- b) la data prevista per l'elezione da parte del Corpo Generale (generalmente la prima domenica di maggio);
- c) la citazione dell'art. 70 delle Costituzioni e della parte del regolamento elettorale riguardante il procedimento per l'elezione del Provveditore;
- d) la lista dei candidati ammessi alla competizione elettorale dalla Commissione Elettorale (in ordine alfabetico per cognome);
- e) la data e l'orario entro cui devono essere raccolte le quaranta firme di sostegno ai candidati da parte degli Ascritti. Tale data non potrà essere successiva al quindicesimo giorno antecedente il giorno stabilito per l'elezione da parte del Corpo Generale.

Il manifesto elettorale per l'elezione del Provveditore dovrà essere pubblicato sul sito internet e sugli altri canali informativi della Misericordia e dovrà essere affisso nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni dal giorno della sua promulgazione a quello dell'elezione del Provveditore.

11. MODALITÀ E TERMINI DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DEI CANDIDATI

Contestualmente alla pubblicazione del manifesto elettorale deve essere trasmesso e conservato presso la sede e le sezioni ove operano i Servi di Compagnia della sede e delle sezioni un fascicolo elettorale contenente la documentazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento ed una scheda per la raccolta delle sottoscrizioni di sostegno ai candidati (Allegato C).

Il fascicolo sarà consultabile dagli Ascritti che ne facciano richiesta al Servo di Compagnia dal momento della pubblicazione del manifesto elettorale fino alla data prevista per l'elezione del Provveditore da parte del Corpo Generale. E' severamente vietata l'acquisizione, la riproduzione e la divulgazione del contenuto del fascicolo elettorale da parte di chiunque vi abbia accesso: la violazione è sanzionata con la sospensione dal servizio prevista dall'art. 11, lettera B, del RGAA.

Gli Ascritti interessati a sottoscrivere una candidatura possono recarsi nella sede o in una delle sezioni della Misericordia negli orari in cui sia presente il Servo di Compagnia, il quale, prima di consegnare la scheda per la raccolta delle sottoscrizioni, deve accertarsi della sua identità. Il Servo di Compagnia deve assicurare l'autonomia e la riservatezza delle operazioni di sottoscrizione da parte degli aventi diritto.

Come previsto dalle Costituzioni, ciascun avente diritto potrà esprimere il proprio sostegno ad un unico candidato per ogni tornata elettorale; pertanto, nel caso in cui l'Ascritto esprima il proprio sostegno a candidati diversi, tutte le sue firme saranno invalidate d'ufficio per ragioni oggettive e non potranno concorrere al raggiungimento della soglia minima di sostegno di alcun candidato.

Trascorso il termine di cui all'art. 10, comma II, lettera e), del presente regolamento, le schede con le sottoscrizioni saranno trasmesse a cura del Segretario Generale al Collegio dei Conservatori che, in un'apposita adunanza da svolgersi entro e non oltre i sette giorni successivi, delibera la lista elettorale che sarà sottoposta allo scrutinio del Corpo Generale il giorno indicato nel Manifesto elettorale (solitamente la prima domenica di maggio).

La lista elettorale dovrà essere pubblicata sul sito internet e sugli altri canali informativi della Misericordia e dovrà essere affisso nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni fino al giorno dell'elezione del Provveditore.

12. QUORUM E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO IN CORPO GENERALE

L'elezione del Provveditore avviene a cura del Corpo Generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 delle Costituzioni, per le deliberazioni riguardanti la nomina del Provveditore occorre la presenza di almeno la maggioranza dei Capi di Guardia in carica. In caso di

mancato raggiungimento del quorum costitutivo l'elezione del Provveditore è rimandata al giorno successivo alle ore 17.00, e così via fin quando non sia eletto il nuovo Provveditore.

La votazione avviene a scrutinio segreto con il tradizionale sistema delle palle nere (per esprimere il voto favorevole) e palle bianche (per esprimere il voto contrario) che sono raccolte dal Cancelliere e dal Segretario Generale. E' eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, purché abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun Capo di Guardia può esprimere la propria preferenza (palla nera) o il proprio dissenso (palla bianca) nei confronti di uno o più candidati ed è ammessa l'astensione. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64 delle Costituzioni, l'astensione dal voto non concorre al raggiungimento del quorum deliberativo, ferma restando la validità della presenza dell'avente diritto ai fini della determinazione del quorum costitutivo.

Nel caso in cui due o più candidati abbiano raggiunto la parità di voti espressi dalla maggioranza dei presenti, trascorse inutilmente tre votazioni, sarà proclamato eletto, nell'ordine:

- a) il candidato con maggior anzianità di iscrizione;
- b) il candidato più anziano di età.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo l'elezione del Provveditore è rinviata al giorno lavorativo successivo diverso dal sabato alle ore 17.00 per una nuova votazione e così via fino a un massimo di tre rinvii. Nel caso in cui per quattro volte sia raggiunto il quorum costitutivo ma non quello deliberativo, la procedura elettorale terminerà senza esito e sarà necessario riavviarla entro e non oltre tre giorni lavorativi.

13. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI, ASSUNZIONE DELLA CARICA DI PROVVEDITORE

La pubblicazione dei risultati elettorali deve essere effettuata entro e non oltre il giorno successivo dell'elezione a cura del Segretario Generale attraverso il sito internet e gli altri canali informativi della Misericordia; un avviso dovrà essere affisso nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni della Misericordia per almeno 30 giorni.

L'elezione del Provveditore diviene esecutiva trascorsi 3 gg. dalla pubblicazione dei risultati elettorali, fatto salvo che non sia stato presentato ricorso al Collegio dei Conservatori secondo quanto previsto dal Titolo V del presente regolamento

In caso di ricorso l'elezione è sospesa fino alla decisione del Collegio.